



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Delibera n. 219 del 2 Marzo 2016**

**Oggetto:** Prefettura di Cosenza e Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa – subconcessione dello stabilimento termale “Terme Luigiane” – proroga tecnica - richiesta di parere  
**AG 11/2016/AP**

### **Concessione di beni pubblici – acque minerali e termali – proroga tecnica della sub - concessione**

Nel caso di sopravvenienza di atto normativo che determini la trasformazione della concessione avente ad oggetto lo sfruttamento di sorgenti termo-minerali da perpetua a temporanea, non viola il principio del necessario esperimento di procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente, applicabile anche alle concessioni di beni pubblici, la proroga tecnica della sub-concessione che sia limitata al tempo strettamente necessario a completare l'*iter* di trasformazione della concessione e a espletare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo sub- concessionario.

**Art. 57 d.lgs. 163/2006**

### **Il Consiglio**

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici;

### **Considerato in fatto**

Con nota acquisita al prot. n. 6658 del 15 gennaio 2016, il Prefetto di Cosenza ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità un quesito riguardante la sussistenza dei presupposti per prorogare la sub – concessione avente ad oggetto la gestione dello stabilimento termale “Terme Luigiane”, sito nei Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa, attualmente vigente e in scadenza in data 15 aprile 2016, per il tempo necessario al completamento dell'*iter* della trasformazione della concessione ai Comuni da perpetua a trentennale (prevista dalla legge regionale 5 novembre 2009 n. 40, art. 9, comma 9, come



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

novellata dalla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11) e all'espletamento della procedura di gara per la selezione di un nuovo sub – concessionario.

Il Prefetto di Cosenza (interessato della questione dalle rappresentanze sindacali e dalle amministrazioni comunali nell'ambito della propria attività di mediazione dei conflitti sociali) ricostruisce il quadro fattuale e normativo afferente la gestione delle terme Terme Luigiane nei termini seguenti.

La concessione per l'utilizzo in perpetuo dell'acqua delle sorgenti termali in oggetto è stata conferita nel 1935 dallo Stato al Comune di Guardia Piemontese che, a sua volta nel 1936, l'ha affidata, con atto di sub-concessione, alla Società Anonima Terme Luigiane, oggi denominata S.A.T.E.C.A., inizialmente per la durata di quaranta anni (con decorrenza dal 15 aprile 1936) poi prorogata di ulteriori quaranta con fissazione della cessazione in data 15 aprile 2016.

Nel 1952, a seguito della costituzione dei due distinti Comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa, dapprima riuniti in un unico Comune, e la conseguente ripartizione del demanio e del patrimonio includente anche la superficie di proprietà comunale su cui insiste la concessione di utilizzo in perpetuo delle acque termali, la concessione è stata intestata ad entrambi i Comuni.

Passata alle Regioni a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione la competenza residuale in materia di uso delle acque minerali e termali, la Regione Calabria, con legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, ha novellato l'art. 9 della l.r. 5 novembre 2009 n. 40 prevedendo che «le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza». Ciò al fine di conformare la legge regionale alla previsione dell'art. 21, comma 1, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, introdotta dall'art. 96 d.lgs. n. 152/2006, secondo cui le concessioni di derivazione di acque sono temporanee con durata che non può eccedere i trenta anni.

I menzionati Comuni, con nota del 24 agosto 2015, hanno comunicato alla Regione Calabria di avere attivato le procedure per la trasformazione della concessione da perpetua in temporanea, avviando la redazione di elaborati progettuali per permetterne la valutazione amministrativa e ambientale e impegnandosi a trasmettere alla stessa Regione tutti i documenti tecnici e amministrativi necessari entro il 27 ottobre 2016, data di scadenza del regime transitorio delle concessioni idrotermali rilasciate come perpetue stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 102 del 3 aprile 2015.

Con successiva deliberazione n. 405 del 13 ottobre 2015, la Regione Calabria, preso atto dell'impegno assunto dai Comuni, ha raccomandato la salvaguardia del preminente interesse pubblico attraverso la prosecuzione delle attività di sfruttamento (da cui dipende anche l'erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche) e regolare manutenzione delle risorse delle acque termali nelle more del perfezionamento del procedimento di trasformazione della concessione da perpetua in temporanea e ha indirizzato i



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Comuni ad espletare, una volta conclusosi il procedimento di trasformazione, «le procedure previste dalla legge atte all'individuazione di un soggetto gestore».

Alla luce del complesso quadro normativo sopra descritto, il Prefetto di Cosenza chiede all'Autorità se sussistano i presupposti per concordare una proroga del termine di scadenza della vigente sub-concessione nelle more dell'espletamento da parte della Regione del procedimento di trasformazione della concessione da perpetua in temporanea sulla base degli elaborati progettuali e dei documenti tecnici e amministrativi necessari in corso di predisposizione da parte dei Comuni e nelle more del successivo esperimento, da parte degli stessi Comuni, della procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare il nuovo soggetto cui affidare la gestione.

Risulta allegata alla nota del Prefetto di Cosenza una ulteriore richiesta di parere formulata direttamente dai Sindaci dei Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa che evidenziano come il progetto in corso di redazione preveda un diverso utilizzo dei beni comunali oggetto della sub-concessione di gestione e sottolineano la necessità di avere piena contezza e restituzione dei beni comunali ricadenti nel compendio termale attualmente in uso di S.A.T.E.C.A. per concludere detto progetto. Considerata questa esigenza, e volendo comunque consentire la prosecuzione delle attività termali nelle more della definizione del procedimento di trasformazione della concessione, anche per garantire il mantenimento di livelli occupazionali, i Sindaci manifestano l'esigenza che la prosecuzione delle attività gestionali riguardi le sole attività termali e soprattutto preveda la possibilità di destinare a diverso utilizzo i beni e le aree non direttamente interessate dallo sfruttamento della risorsa termale indispensabile per consentire la conclusione del progetto richiesto dalla Regione Calabria per il perfezionamento della trasformazione della concessione da perpetua a temporanea.

Viene quindi chiesto all'Autorità se sia possibile procedere all'affidamento diretto della concessione/gestione delle sole attività termali per il periodo strettamente necessario ad espletare una procedura ad evidenza pubblica tramite la sottoscrizione di un nuovo atto alla società che attualmente gestisce le terme; ove ciò non sia ritenuto possibile, viene domandato che sia indicata una via legittima per superare positivamente questa circostanza.

#### **Ritenuto in diritto**

Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno preliminarmente evidenziare che le funzioni amministrative in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e di vigilanza sulle relative attività sono state trasferite dallo Stato alle Regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (articoli 50 e 61) come successivamente confermato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 22 «Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque termali e la vigilanza sulle attività relative»).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

La concessione per lo sfruttamento delle risorse termali rilasciata dalla Regione in forza della quale il concessionario ottiene l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, nonché la possibilità di sfruttamento economico di un bene - quali le acque minerali e termali - appartenente al patrimonio indisponibile pubblico (art. 2 l. r. 5 novembre 2009 n. 40) riconoscendo in cambio all'Amministrazione concedente il pagamento di un canone, è qualificabile come concessione amministrativa, ovvero atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica soggettiva del destinatario.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'affidamento di concessioni amministrative aventi ad oggetto l'uso di beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni) resta assoggettato al generale obbligo delle Amministrazioni - derivante dai fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato CE (libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché principi di par condicio, imparzialità e trasparenza) - di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente (Consiglio di Stato 25 settembre 2009 n. 5765). In particolare è stato precisato che «alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (...), poiché idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (TAR Campania, Napoli, VII, 9 luglio 2009, n. 3828; in termini, *ex multis*, Consiglio di Stato, 17 maggio 2011, n. 3250; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 marzo 2011, n. 1747; Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 873; TAR Lombardia Milano sez. IV 26 settembre 2014 n. 2401).

Occorre ulteriormente considerare che, come rilevato nel Parere sulla normativa del 15 febbraio 2013 con riferimento alle concessioni demaniali marittime, le concessioni amministrative aventi ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile possono configurare una concessione di servizi quando l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggiavano a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all'attività di gestione e alla durata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Con specifico riferimento alle concessioni di acque termali, la giurisprudenza ritiene tuttavia che esse si configurino come concessioni di beni e non di servizi ogni qualvolta venga in preminente rilievo la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all'utenza avendo la concessione nella prima ipotesi quale elemento centrale lo sfruttamento del bene e quindi la sua utilizzazione a fini economici e non sociali. In particolare, è stato ritenuto che si debba fare riferimento all'oggetto della concessione come identificato nell'atto di affidamento, dovendo essere menzionata in quella sede l'eventuale utilizzazione delle acque a scopi terapeutici. In assenza di una simile puntuale previsione, la fornitura di servizi termali a scopo terapeutico va considerata come uno dei possibili modi di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

sfruttamento del bene oggetto della concessione (TAR Abruzzo, sez. Pescara, 28 novembre 2013, n. 568). La conseguente qualificazione della concessione come concessione di beni pubblici e non di servizi non mette in discussione, per i motivi sopra illustrati, la necessità del rispetto di procedure ad evidenza pubblica nella selezione del concessionario.

Nel caso in esame, nella richiesta di parere viene evidenziato come l'uso del bene pubblico "acque termali" si estrinsechi anche nell'erogazione di servizi costituiti da prestazioni sanitarie specialistiche connesse alle virtù terapeutiche delle acque (cure inalatorie, ginecologiche e per patologie reumatiche, anche a carico del servizio sanitario regionale). Dallo stralcio dell'originario atto di affidamento recante l'oggetto della concessione identificato nella «facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti termo-minerali denominate "Terme Luigiane"», alla luce dei principi sopra esposti, sembra potersi presumere che la concessione *de qua* abbia precipuamente come oggetto lo sfruttamento delle acque termali e dunque sia configurabile come una concessione di beni pubblici, con il conseguente corollario dell'obbligo di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario.

Va altresì precisato che, nel caso *de quo*, la concessione amministrativa avente ad oggetto l'uso delle acque termali è stata conferita nel 1935 al Comune di Guardia Piemontese (e successivamente al nuovo Comune di Acquappesa) dal Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni.

L'originaria durata perpetua è stata ridotta a trenta anni con la novella apportata alla legge l.r. n. 40/2009 dalla l.r. n. 11/2015.

L'art. 9, comma 1, della l. r. n. 40/2009 rimette al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di affidamento delle concessioni minerarie, tra cui sono da ricomprendersi quelle di acque minerali e termali (art. 2, comma 2, lett.b), da parte della Regione. Il regolamento 5 maggio 2011 n. 3 subordina il conferimento della concessione al soggetto che ne abbia fatto richiesta attraverso presentazione di domanda all'Autorità regionale competente (art. 12) al possesso di requisiti di idoneità tecnica, economica e organizzativa (art. 11). L'art. 17 del regolamento consente il rinnovo della concessione per periodi non superiori a venti anni purché la domanda di rinnovo della concessione sia presentata alla Regione prima della scadenza della concessione e a condizione che il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato.

In disparte ogni valutazione circa la conformità ai principi comunitari proconcorrenziali della l. r. n. 40/2009 che non prevede una procedura competitiva per il conferimento delle concessioni minerarie e che consente la proroga automatica del titolo, si ritiene che l'affidamento da parte dei Comuni della sub - concessione tramite indizione di una procedura competitiva nel rispetto dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza soddisfi il rispetto del principio, discendente dal Trattato, della necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali della concessione di beni pubblici di rilevanza economica.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Acclarata la necessità dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del sub-concessionario, deve darsi atto dell'indiscusso principio secondo cui la proroga del termine di scadenza del contratto, comportando un affidamento in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882), non è ammessa se non in ristrettissimi casi.

La proroga, come pure il rinnovo tacito, sono vietati in quanto rappresentano forme di procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto che sottraggono un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151). Si tratta di istituti che si pongono alla stregua di forme di negoziazione diretta che esulano dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6458 del 31 ottobre 2006).

La legislazione vigente lascia spazio unicamente alla possibilità di ricorrere ad una proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Il ricorso alla "proroga tecnica" – come viene definita tale tipo proroga – può ritenersi ammissibile entro limiti molto angusti, in ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, quando l'Amministrazione, a seguito di un imprevisto prolungamento dell'*iter* di gara tempestivamente bandita, prolunga oltre la scadenza il contratto in essere fino all'individuazione del nuovo contraente, in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta, di evitare un blocco dell'azione amministrativa (Parere sulla normativa del 16 maggio 2013 AG33/2013; Deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014). Inoltre, come chiarito nella Deliberazione n. 34/2011, le cause del prolungamento imprevisto dell'*iter* di gara non devono dipendere da fattori che coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

I richiamati principi, in quanto attuativi di un vincolo comunitario discendente dal Trattato, sono operanti per la generalità dei contratti pubblici ed estensibili anche alle concessioni di beni pubblici (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145; Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642).

Venendo alla fattispecie in esame, è agevolmente riscontrabile come essa non soddisfi *prima facie* i requisiti richiesti per il ricorso all'istituto della proroga tecnica così come elaborati dall'esperienza giurisprudenziale, giacché i Comuni interessati non hanno ancora avviato la procedura competitiva per la selezione del sub-concessionario a fronte di una scadenza contrattuale da tempo nota.

Tuttavia, si ritiene che in questo caso vada posto in rilievo che è in discussione l'affidamento di un sub-contratto, ovvero un contratto derivato, che avendo in tutto (o in parte) lo stesso oggetto del contratto base (la concessione ai Comuni), risente fisiologicamente delle vicende afferenti il primo.

Come ampiamente ricordato, la l.r. 27 aprile 2015 n. 11, con la novella apportata all'art. 9 della l.r. n. 40/2009, ha trasformato le concessioni perpetue in concessioni trentennali, prevedendo che l'esercizio



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

delle “nuove” concessioni sia condizionato all’esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I.), se dovuta, oltre che all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, senza alcuna proroga delle concessioni perpetue in atto, rappresenta, secondo la Corte Costituzionale, livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientali individuati dal legislatore statale e che fungono a limite della legislazione regionale (sentenza n. 1/2010). Le prescrizioni di tutela ambientale, la cui osservanza è dunque imposta per raggiungere i livelli di tutela dell’ambiente fissati dalla legislazione nazionale, richiedono che i Comuni interessati avviino le procedure in materia di V.I.A. e di V.I. (delibera regionale n. 102/2015) e presentino un nuovo progetto tecnico-amministrativo da sottoporre alla valutazione della Regione Calabria (delibera regionale n. 405/2015). Nell’ambito della redazione del nuovo progetto, che i Comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa dichiarano comunque di avere avviato, gli stessi Comuni intendono inoltre prevedere un diverso utilizzo dei beni comunali oggetto dell’attuale sub-concessione con la finalità di rilanciare le “Terme Luigiane”.

Sembra dunque potersi desumere che l’avviato procedimento per la trasformazione della concessione da perpetua a temporanea, destinato comunque a concludersi dopo la scadenza della sub-concessione attualmente in vigore, condurrà alla definizione di una nuova concessione trentennale caratterizzata da un programma industriale significativamente differente da quello attuale con la previsione di differenti modalità di gestione del bene oggetto della concessione. Ne consegue che anche la nuova sub-concessione, in quanto contratto derivato avente il medesimo oggetto di quello base, avrà connotati differenti da quella attuale.

Di contro, l’espletamento immediato di una gara per la selezione del sub-concessionario condurrebbe alla stipula di una sub-concessione che, in quanto derivata dall’attuale e ancora temporaneamente vigente concessione, non sarebbe in linea con la nuova impostazione, e la cui durata non potrebbe eccedere il termine dell’*iter* di trasformazione della concessione base. Nell’auspicio che i tempi per il completamento dell’*iter* siano ragionevolmente brevi e dovendo tenere presente che è connaturata alla concessione una durata significativa al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti, la proroga dell’attuale sub-concessione per il tempo strettamente necessario a completare l’*iter* di trasformazione e a espletare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del sub-concessionario appare il solo strumento idoneo a dare attuazione alla raccomandazione della Regione alla salvaguardia, nelle more, del preminente interesse pubblico alla continuazione dello sfruttamento e alla regolare manutenzione delle risorse delle acque termali e delle relative pertinenze (delibera regionale n. 405/2015).

La compatibilità di un simile rimedio con i principi proconcorrenziali di necessaria apertura alla concorrenza è da ravvisarsi nella sopravvenienza di un atto normativo (legge regionale 27 aprile 2015 n. 11) che, apportando modifiche alla concessione, ha frustrato, rendendolo inefficace ed inefficiente,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

l'avvio di procedure competitive per la selezione di sub-concessionari nelle more del completamento dell'*iter* di trasformazione della concessione base.

Da ultimo, si evidenzia che la proroga tecnica della sub-concessione ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, non consentendo la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (circostanza che integrerebbe un rinnovo contrattuale). Sembra tuttavia di non potersi escludere la possibilità di negoziare con il sub - concessionario lo stralcio di parte dell'oggetto della sub-concessione, che andrebbe a naturale scadenza con lo spirare del termine del 15 aprile 2016, circoscrivendo la proroga alla gestione delle sole attività termali che proseguirebbero alle medesime condizioni originariamente pattuite.

\* \* \*

Con successiva nota acquisita al protocollo n. 33024 del 26 febbraio 2016, il Prefetto di Cosenza ha comunicato all'Autorità di essere stato informato dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria che lo scorso 22 febbraio 2016 si è tenuto un incontro tra i Comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa e la società S.A.T.E.C.A. che ha portato alla sottoscrizione di un Verbale di Accordo alla luce del quale sono «da ritenersi superate le motivazioni che hanno indotto i Comuni a richiedere, per il tramite di questa Prefettura, il parere a codesta Autorità Nazionale».

Il Verbale di Accordo prevede, oltre all'impegno della Regione di aderire alla richiesta dei Comuni di prorogare il termine per la presentazione del Progetto tecnico per la trasformazione della concessione da perpetua a temporanea per un anno fino alla data del 27 ottobre 2017 e di attivare un tavolo di concertazione sindacale per affrontare le esigenze occupazionali, l'impegno dei Comuni a «garantire la continuità della concessione termale a SATECA SPA fino al completamento della procedura di approvazione del nuovo progetto e di individuazione del nuovo soggetto gestore delle Terme e comunque a completamento della stagione termale» e l'impegno di SATECA a «garantire la continuità senza soluzione di continuità delle attività termali, procedendo all'immediata riassunzione delle unità lavorative a tempo indeterminato licenziate e garantendo la continuità occupazionale dei lavoratori già utilizzati in rapporto all'effettivo volume di affari determinato dalla nuova stagione Termale». Le parti hanno inoltre concordato di «sottoscrivere un protocollo d'intesa per regolamentare la prosecuzione delle attività termali, che sarà definito a breve con il supporto tecnico della Regione Calabria».

Al riguardo, si osserva che, da quanto emerge dal menzionato Verbale, l'accordo raggiunto dalle parti consiste essenzialmente nell'impegno reciproco alla continuazione delle attività termali da parte della



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

SATECA e quindi nella proroga dell'attuale sub - concessione oltre il termine di scadenza del 15 aprile 2016.

L'accordo risponde all'esigenza espressa dalla Regione di salvaguardia del preminente interesse pubblico alla continuazione dello sfruttamento e alla regolare manutenzione delle acque termali e consente evidentemente alle parti di superare le problematiche connesse al mantenimento dei livelli occupazionali e alla crisi dell'indotto, ma non incide sulla problematica della sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga della sub - concessione sulla quale sono state svolte le considerazioni sin qui espresse.

Il profilo di novità introdotto da quest'ultima nota appare invero rinvenibile nella proroga di un anno concessa dalla Regione ai Comuni (su richiesta degli stessi Comuni) per la presentazione del Progetto tecnico per la trasformazione della concessione da perpetua a temporanea, che a sua volta comporta un inevitabile prolungamento della proroga tecnica della sub-concessione.

Il Verbale di Accordo non fa cenno alle motivazioni che hanno condotta alla richiesta, e alla concessione, della richiamata proroga.

Trattandosi tuttavia di una circostanza che, come detto, incide significativamente sulla durata della proroga tecnica della sub-concessione, occorre, perché possa ritenersi legittima alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che sia motivata da ragioni strettamente connesse ai tempi necessari per il completamento dell'*iter* di predisposizione e di redazione degli elaborati progettuali. Di contro, non potrebbe essere considerato rispettoso del principio di necessaria attribuzione della concessione mediante procedure concorsuali un significativo prolungamento della proroga tecnica suggerito da ragioni di diversa natura.

Spetterà pertanto ai soggetti coinvolti effettuare una simile valutazione al fine di circoscrivere la durata della proroga tecnica della sub- concessione ai tempi tecnici effettivamente e strettamente necessari per la conclusione del procedimento prodromico alla trasformazione della concessione da perpetua a temporanea e per l'espletamento delle procedure concorsuali per la selezione del nuovo sub-concessionario.

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- nel caso di sopravvenienza di atto normativo che determini la trasformazione della concessione avente ad oggetto lo sfruttamento di sorgenti termo-minerali da perpetua a temporanea, non viola il principio del necessario esperimento di procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente, applicabile anche alle concessioni di beni pubblici, la proroga tecnica della sub-concessione che sia limitata al tempo strettamente necessario a



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

completare l'*iter* di trasformazione della concessione e a espletare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo sub- concessionario.

Il Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2016

Il Segretario, Maria Esposito